Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 109° — Numero 300**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 26 novembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1533**.

Cambiamento dell'attuale denominazione dell'istituto « Andrea Doria », con sede in Roma.

N. 1533. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la difesa, l'istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, cessa di essere collegato con l'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Del predetto istituto, inoltre, che assume la denominazione di « Istituto Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere », viene approvato il nuovo statuto. L'istituto predetto viene posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministro per la difesa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 135. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **1181**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è modificata nel senso che la facoltà di medicina veterinaria rilascia anche la laurea in scienze della produzione animale di cui alla tabella XXXI-*ter*.

Pertanto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 133, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, è abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale ».

Dopo l'art. 138 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in « Scienze della produzione animale ».

Laurea in scienze della produzione animale

Art. 139. — Durata del corso degli studi: quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) anatomia degli animali domestici;
3) botanica generale;
4) chimica;
5) principi di economia politica e di statistica;
6) estimo rurale e contabilità;
7) fisiologia degli animali domestici;
8) biochimica;
9) patologia generale comparata;
10) zoologia generale;
11) alimentazione animale;
12) genetica animale e zootecnica generale.

2° *biennio*:

1) avicoltura;
2) coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) igiene veterinaria;
4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) microbiologia agraria e tecnica;
7) economia e politica agraria;
8) zooeconomia;
9) zootecnica speciale (biennale);
10) zoognostica.

Insegnamenti complementari:

1) chimica agraria;
2) edilizia zootecnica (semestrale);
3) entomologia agraria (semestrale);
4) fisica;
5) fisioclimatologia (semestrale);
6) immunogenetica (semestrale);
7) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
9) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
10) organizzazione del lavoro (semestrale);
11) fisiopatologia della riproduzione;
12) parassitologia;
13) patologia vegetale (semestrale);
14) tecnica mangimistica;
15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale);
17) matematica;
18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
19) igiene zootecnica;
20) patologia aviare (semestrale).

Per ottenere l'iscrizione al 2° biennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici.

L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale.

L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica.

L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in sei complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 130. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **1182.**

Proroga della durata del consorzio « Campano delle cooperative di produzione e lavoro », con sede in Napoli.

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, la durata del consorzio « Campano delle cooperative di produzione e lavoro », con sede in Napoli, viene prorogato fino al 15 gennaio 1978.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 132. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1968, n. **1183.**

Scioglimento del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperative del Fucino », con sede in Avezzano.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e sentito il Comitato centrale per le cooperative, il consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro « Consorzio cooperative del Fucino », con sede in Avezzano (L'Aquila), viene sciolto ed il sig. Stefanelli Renato nominato commissario liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1968, n. **1184.**

Autorizzazione alla sezione del Club alpino italiano di Pinerolo ad accettare una eredità.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, la sezione del Club alpino italiano di Pinerolo viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal defunto Giuseppe Melano, con testamento olografo 15 dicembre 1965 pubblicato per notar Michele Audano di Pinerolo, rep. n. 16747/11312, costituita da un fabbricato civile in Pinerolo valutato L. 10.700.000, nonchè da beni mobili, crediti e denaro contante del valore complessivo di L. 10.105.065, come da inventario 25 marzo, 1° aprile e 14 aprile 1966 a rogito stesso notaio Audano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 134. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1968, n. **1185.**

Autorizzazione al Club alpino italiano ad accettare una eredità.

N. 1185. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Club alpino italiano, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare la eredità disposta in suo favore dal defunto cav. ufficiale Bartolomeo Figari con testamento e codicillo olografi per notar Giovanni Gambaro di Genova n. 35818 di repertorio in data 16 giugno 1965, costituita da un appartamento in Genova del valore di L. 9.300.000, nonchè da titoli (azioni ed obbligazioni).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 133. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1968.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 107 — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale . . . . L. 1.500.000

In diminuzione:

Cap. 541 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . » 1.500.000

Roma, addì 19 ottobre 1968

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10915)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Approvazione del piano tecnico n. 2/61/68 relativo alla costruzione della nuova centrale telefonica « Belle Arti » in Roma, e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visto il piano tecnico 2/61/68 nuova centrale Belle Arti (rete urbana di Roma) presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 338ª adunanza tenuta il 17 luglio 1968;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1124ª adunanza tenuta il 9 ottobre 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico 2/61/68, nuova centrale Belle Arti (rete urbana di Roma) presentato dalla S.I.P. - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.

Art. 2.

Le opere concernenti la realizzazione dell'anzidetta centrale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Le espropriazioni ed i lavori relativi dovranno essere iniziati entro il 31 dicembre 1969 e completati entro il 31 dicembre 1970.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro: DE LUCA

(10916)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Modifica dell'art. 11 del decreto ministeriale 17 giugno 1968 concernente il regolamento della caccia controllata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio venatorio approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1968 che predispone il regolamento tipo nazionale per l'esercizio della caccia controllata;

Considerato che l'art. 11 di detto decreto prevede la costituzione di un comitato di vigilanza con funzioni consultive per la decisione dei ricorsi avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia in materia di caccia controllata;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione del suindicato comitato con la partecipazione di un rappresentante dell'Unione province d'Italia;

Decreta:

L'art. 11 del decreto ministeriale 17 giugno 1968, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Avverso le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia in materia di caccia controllata, è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale può sentire, per la decisione, il parere di un comitato di vigilanza presieduto dal Sottosegretario di Stato cui è affidata la delega per gli affari della caccia e composto dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore della divisione caccia, da un rappresentante dell'Unione province d'Italia, da un rappresentante del laboratorio di zoologia applicata alla caccia e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie di cui all'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

p. Il Ministro: ANTONIOZZI

(10972)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1968.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 16120 del 26 settembre 1968, con la quale il comune di Corato comunica che il prof. Domenico Calvi è stato eletto sindaco del suddetto comune in sostituzione del prof. Michele Patruno;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il prof. Michele Patruno con il prof. Domenico Calvi;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Domenico Calvi, eletto sindaco del comune di Corato, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del prof. Michele Patruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1968

(10894) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.
Autorizzazione al comune di Venezia, a termine della legge 5 luglio 1966, n. 526, ad emettere un prestito obbligazionario per un importo nominale di L. 11.702.000.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (legge bancaria);

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 526, recante modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della citta di Venezia;

Visto l'art. 7 di detta legge n. 526, con il quale si è autorizzato il comune di Venezia ad assumere prestiti ventennali sia all'interno che all'estero, anche in forma obbligazionaria, per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma di opere pubbliche previsto nella legge stessa, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1966, lire 8 miliardi per il 1967, lire 5 miliardi per il 1968, lire 5 miliardi per il 1969 e lire 2 miliardi per il 1970 e si è stabilito che la quota di prestiti non contratta nell'anno può essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo, disponendo, inoltre, che i singoli prestiti devono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 526 che prevede la concessione, mediante decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, della garanzia dello Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi sui prestiti suddetti, stabilendo altresì che il tesoro dello Stato, quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla legge medesima, assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti in parola per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 526 il quale dispone che all'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato comprese nel programma sopra cennato, e determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, deve provvedersi con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente art. 7 e stabilisce altresì che le somme relative devono affluire allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la domanda con la quale il comune di Venezia ha chiesto:

a) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, ad emettere, in conto delle quote previste per gli anni 1966, 1967 e 1968, un prestito obbligazionario d'importo nominale pari a L. 11.702.000.000, denominato « Prestito Città di Venezia 6 % 1968-1988 », per la realizzazione del programma di opere pubbliche al 31 dicembre 1968, in quanto a lire 15 miliardi di competenza dello Stato ed in quanto a lire 8 miliardi di competenza del comune di Venezia;

b) l'assunzione a carico del tesoro dello Stato, a termini dell'art. 8 della stessa legge, del servizio per capitale ed interessi di tale prestito per i primi dieci anni della sua durata;

Viste le seguenti deliberazioni del consiglio comunale di Venezia:

n. 1203 del 2 ottobre 1967, con la quale è stato approvato il programma delle opere da eseguirsi con i fondi della legge n. 526/1966;

n. 954 del 31 luglio 1968, con la quale è stata decisa l'emissione del prestito obbligazionario di L. 11.702.000.000 sopra indicato e sono stati approvati il regolamento di tale prestito, il piano di ammortamento e sono stati assunti impegni per il suo rimborso;

n. 1036 del 6 settembre 1968, con la quale sono stati assunti impegni integrativi per il rimborso del medesimo prestito obbligazionario;

Visto il decreto n. 103928/XII in data 29 dicembre 1967 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale, ai sensi dell'articolo 9 della ripetuta legge n. 526, sono state determinate le opere, comprese nel programma di cui alla stessa legge, di competenza dello Stato, per una spesa pari a lire 19.400 milioni e quelle di competenza del comune di Venezia, per una spesa pari a lire 10.600 milioni, ai fini della determinazione della aliquota che — a valere sul ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del su riportato art. 7 — dovrà essere destinata all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla giunta provinciale amministrativa di Venezia e dalla commissione centrale per la finanza locale, in ordine a tale operazione finanziaria;

Ritenuta l'urgenza in relazione alla necessità del comune di Venezia di acquisire sollecitamente i mezzi occorrenti alla parziale realizzazione del programma di opere pubbliche indicato nella citata legge 5 luglio 1966, n. 526, con riserva di dare comunicazione dell'operazione in parola al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, il comune di Venezia è autorizzato ad emettere un prestito obbligazionario di nominali lire 11.702.000.000 (undicimiliardisettecentoduemilioni), denominato « Prestito obbligazionario Città di Venezia 6 % - 1968-1988 » alle seguenti principali condizioni, con le modalità indicate nel regolamento approvato con la deliberazione comunale n. 954 del 31 luglio 1968, il quale forma parte integrante del presente decreto, nonchè a tutte le altre condizioni contenute nelle deliberazioni comunali indicate nelle premesse e nel presente decreto:

durata: 20 anni a partire dal 1° luglio 1968;

interesse: 6 % annuo pagabile in rate semestrali uguali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima il 1° gennaio 1969 e l'ultima il 1° luglio 1988;

prezzo di emissione: indicato in lire 965 per mille da concordarsi, peraltro, preventivamente dal comune con la Banca d'Italia prima dell'effettiva emissione del prestito;

collocamento a fermo presso istituti finanziari;

commissione di collocamento: 2,50 %.

Art. 2.

Il comune di Venezia verserà, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro cinque giorni dalla data di acquisizione del netto ricavo del prestito obbligazionario, la quota, pari a lire 5 miliardi, da destinare all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1966, n. 526.

In relazione a quanto sopra, il comune di Venezia trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ispettorato generale finanziamenti, la quietanza che sarà rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

Art. 3.

La residua quota del netto ricavo del suddetto prestito obbligazionario sarà utilizzata dal comune di Venezia, esclusivamente, per l'esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza indicate nell'art. 10 della legge 5 luglio 1966, n. 526 e specificate nella deliberazione del consiglio comunale n. 1203 in data 2 ottobre 1967, in conformità al decreto interministeriale n. 103928/XII del 29 dicembre 1967. All'uopo, detto netto ricavo sarà vincolato in apposito conto speciale sul quale il comune di Venezia potrà effettuare prelevamenti soltanto per la copertura della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere previste dalla ripetuta legge n. 526.

A tal fine copia del presente decreto verrà inviata al Ministero dei lavori pubblici per gli adempimenti di competenza in ordine alla destinazione del ricavo del prestito obbligazionario in questione.

Art. 4.

Il tesoro dello Stato, a termine dell'art. 8 della legge 5 luglio 1966, n. 526, assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi del prestito obbligazionario suddetto, per i primi dieci anni della sua durata ed in base al piano di ammortamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 954 in data 31 luglio 1968. Le somme relative saranno messe a disposizione del comune di Venezia 5 giorni prima della scadenza delle rate di rimborso risultante dal cennato piano di ammortamento.

Gli oneri conseguenti faranno carico al capitolo numero 3251 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Alle estrazioni a sorte dei titoli da rimborsare, che saranno effettuate il 20 maggio di ogni anno con inizio dal 1969 presso il comune di Venezia, come stabilito dall'art. 5 del regolamento del prestito, interverrà un funzionario del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 6.

Il rimborso anticipato, totale o parziale, del prestito, previsto dall'art. 7 del citato regolamento, potrà effettuarsi, relativamente ai primi 10 anni di durata, soltanto previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Il comune di Venezia, entro il terzo mese successivo alle scadenze delle rate di ammortamento del prestito, trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - un prospetto recante la dimostrazione dello impiego delle somme ottenute dal tesoro dello Stato per il servizio del prestito stesso e l'indicazione delle somme eventualmente rimaste da pagare per cedole di interessi o per obbligazioni estratte non presentate al rimborso da parte dei possessori.

Tali eventuali somme residue saranno depositate presso la Banca d'Italia, filiale di Venezia, in un apposito conto corrente vincolato al pagamento, agli aventi diritto, degli interessi maturati e delle obbligazioni estratte.

Art. 8.

Le somme, per capitale e per interessi, cadute in prescrizione e riferentisi a pagamenti che si sarebbero dovuti effettuare entro i primi dieci anni di vita del prestito obbligazionario saranno versate dal comune di Venezia allo stato di previsione dell'entrata statale, su apposito capitolo da richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Art. 9.

E' fatto obbligo al comune di Venezia di iscrivere annualmente nel proprio bilancio, fra le spese obbliga-

torie, le somme necessarie per il rimborso del prestito in base al piano di ammortamento approvato con la summenzionata deliberazione n. 954 del 31 luglio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1968
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 364

(11194)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Autorizzazione al comune di Venezia, a termine della legge 5 luglio 1966, n. 526, a contrarre con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona un mutuo di lire 12.000.000.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (legge bancaria);

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 526, recante modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia;

Visto l'art. 7 di detta legge n. 526, con il quale si è autorizzato il comune di Venezia ad assumere prestiti ventennali, sia all'interno che all'estero, anche in forma obbligazionaria, per un ricavo netto di lire 30 miliardi per il finanziamento del programma di opere pubbliche previsto nella legge stessa, in ragione di L. 10 miliardi per l'anno 1966, L. 8 miliardi per il 1967, L. 5 miliardi per il 1968, L. 5 miliardi per il 1969 e L. 2 miliardi per il 1970 e si è stabilito che la quota di tali prestiti non contratta nell'anno può essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo, disponendo, inoltre, che i singoli prestiti devono essere autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 526, che prevede la concessione, mediante decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, della garanzia dello Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi sui prestiti suddetti, stabilendo altresì che il tesoro dello Stato, quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla legge medesima, assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi dei prestiti in parola per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 526, il quale dispone che all'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato comprese nel programma sopra cennato, e determinate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, deve provvedersi con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente art. 7 e stabilisce altresì che le somme relative devono affluire allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la domanda con la quale il comune di Venezia ha chiesto:

a) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, a stipulare con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona, in conto delle quote previste per gli anni 1966, 1967 e 1968, un mutuo di L. 12 miliardi, per la realizzazione del programma di opere pubbliche al 31 dicembre 1968, in quanto a lire 15 miliardi di competenza dello Stato ed in quanto a L. 8 miliardi di competenza del comune di Venezia;

b) l'assunzione a carico del tesoro dello Stato, a termini dell'art. 8 della stessa legge, del servizio per capitale ed interessi di tale prestito per i primi dieci anni della sua durata;

Viste le seguenti deliberazioni del consiglio comunale di Venezia:

n. 1203 del 2 ottobre 1967, con la quale è stato approvato il programma delle opere da eseguirsi con i fondi della legge n. 526/1966;

n. 953 del 31 luglio 1968, con la quale è stata decisa l'assunzione del mutuo di L. 12 miliardi sopra indicato e sono stati approvati lo schema di contratto da stipulare ed il piano di ammortamento;

n. 1036 del 6 settembre 1968, con la quale sono stati assunti impegni per l'ammortamento del mutuo;

Visto il decreto n. 103928/XII in data 29 dicembre 1967 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro con il quale, ai sensi dell'art. 9 della ripetuta legge n. 526, sono state determinate le opere, comprese nel programma di cui alla stessa legge, di competenza dello Stato per una spesa pari a lire 19.400 milioni, e quelle di competenza del comune di Venezia, per una spesa pari a L. 10.600 milioni ai fini della determinazione della aliquota che — a valere sul ricavo dei prestiti che il comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del su riportato art. 7 — dovrà essere destinata all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla giunta provinciale amministrativa di Venezia e dalla commissione centrale per la finanza locale in ordine a tale operazione finanziaria;

Visto il precedente decreto interministeriale numero 269003/14-B del 30 ottobre 1968 con cui il comune di Venezia è stato autorizzato ad amettere un prestito obbligazionario per l'importo di nominali L. 11.702.000.000 con un ricavo netto previsto di L. 11.000.000.000;

Ritenuta l'urgenza in relazione alla necessità del comune di Venezia di acquisire sollecitamente i mezzi occorrenti alla parziale realizzazione del programma di opere pubbliche indicato nella citata legge 5 luglio 1966, n. 526, con riserva di dare comunicazione dell'operazione in parola al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 5 luglio 1966, n. 526, il comune di Venezia è autorizzato a contrarre, con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona, un mutuo di L. 12.000.000.000 (dodicimiliardi) alle seguenti principali condizioni, con le modalità indicate nello schema di contratto approvato con la deliberazione comunale n. 953 del 31 luglio 1968, il quale forma parte integrante del presente decreto, nonchè a tutte le altre condizioni contenute nelle deliberazioni comunali indicate nelle premesse e nel presente decreto:

ammortamento: 20 anni mediante rate semestrali costanti comprensive di capitale e interessi, di cui la prima sarà pagata il 31 dicembre 1968 e l'ultima il 30 giugno 1988;

tasso d'interesse: 3,75 % semestrale.

Art. 2.

Il comune di Venezia verserà, sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, entro 5 giorni dalla data di acquisizione dello importo del mutuo, la quota pari a L. 10 miliardi, da destinare all'esecuzione delle opere di competenza dello Stato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1966, n. 526.

In relazione a quanto sopra, il comune di Venezia trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ispettorato generale finanziamenti, la quietanza che sarà rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

Art. 3.

La residua quota dell'importo del suddetto mutuo sarà utilizzata dal comune di Venezia esclusivamente per l'esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza indicate nell'art. 10 della legge 5 luglio 1966, n. 526 e specificate nella deliberazione del consiglio comunale n. 1203 in data 2 ottobre 1967, in conformità al decreto interministeriale n. 103928/XII del 29 dicembre 1967. All'uopo detto ricavo sarà vincolato in apposito conto speciale sul quale il comune di Venezia potrà effettuare prelevamenti soltanto per la copertura della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere previste dalla ripetuta legge n. 526.

A tal fine copia del presente decreto verrà inviata al Ministero dei lavori pubblici per gli adempimenti di competenza in ordine alla destinazione del ricavo del mutuo in questione.

Art. 4.

Il tesoro dello Stato, a termine dell'art. 8 della legge 5 luglio 1966, n. 526, assume a proprio carico il servizio per capitale ed interessi del mutuo suddetto, per i primi dieci anni della sua durata ed in base al piano di ammortamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 953 in data 31 luglio 1968. Le somme relative saranno messe a disposizione del comune di Venezia 5 giorni prima della scadenza delle rate di rimborso risultante dal cennato piano di ammortamento.

Gli oneri conseguenti faranno carico al capitolo numero 3251 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Il rimborso anticipato, totale o parziale, del mutuo, previsto dall'art. 3 del citato schema di contratto, potrà effettuarsi, relativamente ai primi 10 anni di durata, soltanto previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Il comune di Venezia, entro il terzo mese successivo alle scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, un prospetto recante la dimostrazione dell'impiego delle somme ottenute dal tesoro dello Stato per il servizio del prestito stesso.

Art. 7.

E' fatto obbligo al comune di Venezia di iscrivere annualmente nel proprio bilancio, fra le spese obbligatorie, le somme necessarie per il rimborso del mutuo in base al piano di ammortamento approvato con la summenzionata deliberazione n. 953 del 31 luglio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1968
Registro n. 33, *foglio n.* 363

(11193)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 10372 del 16 ottobre 1968, con la quale il comune di Sarno comunica che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale, è stato nominato commissario prefettizio del suddetto comune il dott. Massimo Pisano;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Raffaele Catalano, già sindaco del comune di Sarno, con il dott. Massimo Pisano;

Decreta.

Il dott. Massimo Pisano, nominato commissario prefettizio del comune di Sarno, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Raffaele Catalano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1968.

Il Ministro: COLOMBO

(10892)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940 e modificato con decreti ministeriali in data 27 maggio 1947, 10 marzo 1956, 15 giugno 1960 ed 11 febbraio 1965;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 11 ottobre 1966 e 12 febbraio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, allegato al presente decreto, composto di cinquantatre articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, istituita con regio decreto 12 ottobre 1939, n. 1637, deriva dalla fusione della Cassa di risparmio di Atri, fondata nel 1878 mediante trasformazione del locale Monte dei pegni, con la Cassa di risparmio di Nereto fondata nel 1871 da una società di persone.

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo ha la sede centrale e legale in Teramo e sedi in Atri e Nereto.

Essa fa parte della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 52.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

Gli altri amministratori sono nominati:

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Teramo;
uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;
uno dall'amministrazione comunale di Teramo;
uno dall'amministrazione comunale di Atri;
uno dall'amministrazione comunale di Nereto;
due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

Il componente del consiglio di amministrazione da nominarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Teramo dovrà essere scelto fra nominativi aventi domicilio nel comune di Atri.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Teramo.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, dei funzionari e, fino al secondo grado incluso, degli impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione. I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà

dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle dipendenze, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale di qualsiasi importo e di qualsiasi durata;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in casi di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di che allo art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in casi di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

Titolo III
COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

Titolo V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane e due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VI
DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nello ordine, dal dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VII
PERSONALE

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessioni di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VIII
DIPENDENZE

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali e agenzie.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

Titolo IX
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 25.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti.

I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 30.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti. Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa

prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 37.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 39.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisti di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emessi da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 2 per cento del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali, e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui

alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempreché l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio, del fulmine e garanzie accessorie, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dello ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste alla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripertuto art. 39, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 22 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 6 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 4 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XI
OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e le condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 50.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XII

BILANCIO

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(10969)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Autorizzazione alla Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pordenone, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Casarsa della Delizia e Sacile, in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 maggio 1950 e 31 gennaio 1967, con i quali la Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pordenone, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti comuni già in provincia di Udine ed ora rientranti nella circoscrizione territoriale della provincia di Pordenone, istituita con legge 1° marzo 1968, n. 171: Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola, Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Chions, Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sequals, Valvasone, Vito d'Asio e Vivaro;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pordenone, con i propri decreti in data 24 maggio 1950 e 31 gennaio 1967, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Casarsa della Delizia e Sacile, in provincia di Pordenone.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10971)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico.

Gli autocarri ed i relativi rimorchi, adibiti a trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Ungheria, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10973)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1968.

Autorizzazione alla Banca per i finanziamenti a medio termine (INTERBANCA) e all'Ente finanziario interbancario (EFIBANCA) ad effettuare operazioni di credito alberghiero.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante « interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale »;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo avere previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1968, con il quale sono stati designati gli istituti di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge 22 luglio 1966, n. 614;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, oltre che gli istituti e le aziende di credito indicati nel decreto ministeriale del 19 gennaio 1968, anche la Banca per i finanziamenti a medio termine (INTERBANCA) e l'Ente finanziario interbancario (EFIBANCA).

Art. 2.

L'intervento dell'INTERBANCA e dell'EFIBANCA nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 614, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite dalle rispettive disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(10921)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Modificazioni alle modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1966, registro n. 33 Finanze, foglio n. 292, con il quale sono state stabilite le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, nonchè per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608;

Considerato che l'amministrazione finanziaria non è temporaneamente in grado di provvedere alla fornitura di tutto il quantitativo della soluzione adulterante prevista dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale, attesa la ingente richiesta per la campagna di riscaldamento in corso;

Decreta:

Articolo unico

Qualora il laboratorio denaturanti dello Stato non possa fornire l'apposita soluzione prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 settembre 1966, l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina deve essere eseguita aggiungendo ad ogni quintale di prodotto, oltre alla sostanza colorante stabilita dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale, grammi 100 di di-n.butilftalato o diisobutilftalato, tecnicamente puri.

Tali sostanze devono essere fornite dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette. Esse devono essere introdotte e custodite, fino al momento dell'impiego, insieme con la sostanza colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze adulteranti è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico.

Resta ferma l'osservanza di tutte le altre norme del decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11065)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

Termini e modalità per le denunzie e le domande dei produttori aventi diritto alla corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento CEE n. 1717/68 del 30 ottobre 1968 che proroga la validità del regolamento n. 754/67 CEE relativo all'integrazione per l'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 1719/68 del 30 ottobre 1968 che fissa i prezzi indicativi, il prezzo d'intervento ed il prezzo di entrata dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10;

Visto il decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di olive, ai fini della corresponsione a loro favore dell'integrazione di prezzo dell'olio ricavato dalle olive da essi prodotte, debbono trasmettere allo ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è sita l'azienda produttrice, entro il 31 dicembre 1968, una denunzia di produzione contenente le seguenti indicazioni:

1) nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del produttore;

2) la qualifica del produttore (proprietario diretto, conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) la superficie aziendale coltivata ad oliveto, il numero delle piante di olivo di produzione e l'ubicazione del fondo (comune, località, denominazione della azienda);

4) la quantità di olive della campagna 1968-69 già raccolte nell'azienda alla data della denunzia e la presunta quantità da raccogliere, specificando, per le olive già raccolte, la destinazione delle medesime (vendita, cessione a compenso di prestazione di lavoro o per canoni, avvio diretto alla trasformazione in olio, altre destinazioni);

5) la quantità di olio di pressione che si presume sarà estratto dalle olive da raccogliere e la quantità di olio di pressione estratto dalle olive raccolte, specificando per questa ultima, l'oleificio che ha effettuato la molitura e la data di lavorazione;

6) i quantitativi di olive prodotte, nello stesso fondo, nelle campagne 1966-67 e 1967-68 nonchè i quantitativi di olio estrattone.

Le denunce di cui al comma precedente debbono essere redatte su appositi moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali della alimentazione.

Coloro che non abbiano trasmesso la denuncia di produzione entro il 31 dicembre 1968 o abbiano riportato nella denunzia stessa comunicazioni infedeli, decadono dal beneficio dell'integrazione di prezzo.

Art. 2.

I produttori di olive che intendano chiedere l'accertamento preventivo della produzione di olive e di olio della loro azienda debbono farne richiesta, mediante lettera raccomandata, all'ispettorato provinciale della alimentazione non meno di dieci giorni prima della data in cui sarà dato inizio al trasporto delle olive nell'oleificio in cui sarà effettuata la molitura, indicando l'oleificio medesimo ed il periodo di tempo in cui sarà effettuata la molitura.

Qualora il produttore delle olive non abbia chiesto entro i termini di cui al comma precedente l'accertamento preventivo della produzione, l'ammontare della integrazione di prezzo non potrà superare quello corrispondente ai quantitativi desumibili dall'applicazione degli indici di resa media del prodotto, stabiliti, per singole zone, dalle commissioni provinciali di cui allo articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10.

Art. 3.

Per ottenere l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di pressione i produttori delle olive debbono presentare domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive, indicando:

1) la data in cui hanno trasmesso la denunzia di produzione di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) la quantità di olive prodotte nell'azienda nella campagna 1968-69;

3) la quantità di olio di pressione estratto dalle olive;

4) l'oleificio in cui è stata effettuata la molitura;

5) la data dell'eventuale richiesta di accertamento preventivo della produzione, di cui all'art. 2 del presente decreto.

Le domande di cui al comma precedente, esenti da bollo, debbono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo, in ogni provincia ciascun produttore di olive non può presentare più di una domanda di integrazione di prezzo dell'olio di oliva.

Alla domanda debbono essere unite le dichiarazioni della quantità di olio prodotto, di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051.

La domanda unica di integrazione di prezzo deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data di ultimazione della lavorazione delle olive cui essa si riferisce, risultante dall'ultima dichiarazione di produzione di olio rilasciata dal gestore del frantoio in cui è stata effettuata la molitura.

E' presentata separatamente dalla domanda unica di cui ai precedenti commi la domanda di cui agli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, le cui disposizioni si appicano, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1150, per le olive della campagna 1968-69 raccolte prima del 19 novembre 1968.

Art. 4.

Per ottenere l'integrazione di prezzo, i produttori di olio di sansa vergine debbono presentare domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione. La domanda, esente da bollo, deve essere redatta su modulo posto a disposizione degli interessati presso gli ispettorati dell'alimentazione. Nella medesima debbono essere indicati:

a) la quantità di sansa lavorata;

b) la quantità di olio prodotto;

c) gli stabilimenti di molitura dai quali è stata acquistata la sansa.

In ogni provincia ciascun produttore di olio di sansa vergine non può presentare più di una domanda di integrazione di prezzo dell'olio medesimo.

La domanda unica di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data di ultimazione della lavorazione delle sanse di produzione 1968-69, quale risulta dai registri di lavorazione e comunque non oltre il 31 agosto 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(11080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la facoltà di medicina e chirurgia sede distaccata di Roma - dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia — sede distaccata di Roma — dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11280)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Cimino Rosina in Mastromatteo, nata a Roma il 27 gennaio 1923 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effeti del diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dall'Università di Roma l'8 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Angelo Corsi, nato a Sgurgola (Frosinone) il 26 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 22 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Mario De Bernardi, nato a Roma il 26 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma l'11 settembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10833)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Riviana »

Con decreto n. 987 del 9 novembre 1968 la società per azioni Leonardi-Gabelli - Acqua minerale Riviana, con sede in Varano de' Melegari (Parma), è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Riviana », che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Varano de' Melegari (Parma).

L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed ¼ di litro, contrassegnati da etichette uguali per formato, dimensioni, colore, disegni e diciture a quelle autorizzate con il decreto n. 776 del 30 aprile 1962.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 776 del 30 aprile 1962.

(10983)

Autorizzazione alla bibita in sito dell'acqua minerale artificiale « Amara Sodica »

Con decreto n. 990 del 9 novembre 1968, la società per azioni Terme di Recoaro, con sede in Recoaro Terme (Vicenza), è autorizzata alla bibita in sito, nell'esclusivo ambito dello stabilimento termale di Recoaro Terme e soltanto per il periodo della stagione termale, della acqua minerale artificiale denominata « Amara Sodica ».

La predetta acqua artificiale sarà preparata, in apposito vano situato nel retro del salone cosiddetto delle Amare nelle Terme di Recoaro e con le apparecchiature prospettate, sciogliendo determinati quantitativi di sali, e precisamente kg. 13,61 di solfato di sodio, kg. 1,638 di solfato di magnesio, kg. 0,500 di cloruro di sodio e kg. 0,800 di bicarbonato di sodio in 500 litri di acqua oligominerale Lora di Recoaro.

(10985)

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « Spinosa »

Con decreto n. 985 del 9 novembre 1968, la società per azioni Fonti S. Carlo Spinone dei Castelli, con sede elettiva in Spinone al Lago (Bergamo), è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Spinosa » delle Fonti S. Carlo Spinone, che sgorga in località Valle del Fosso nel territorio del comune di Spinone dei Castelli (Bergamo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, negli stessi recipienti contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate con il citato decreto ACIS n. 673.

Inoltre, sul margine inferiore del riquadro centrale, saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 673 del 4 aprile 1958.

(10984)

Autorizzazione alla libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale « Acqua Sacra »

Con decreto n. 989 del 9 novembre 1968, i signori Carlo Cassola, Mario Cassola ed Angelo Pradella, rappresentati da quest'ultimo, con domicilio eletto in Roma, via Passo del Furlo n. 57, sono autorizzati a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua Sacra », che sgorga nel territorio del comune di Roma.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,2 × cm. 11 per le bottiglie da 2 e da 1 litro e di cm. 13,3 × cm. 8,5 per quella da ½ litro, stampate su carta bianca ed operata in azzurro, suddivise in tre riquadri.

Nella parte superiore del riquadro laterale sinistro, su fondo bianco ed in caratteri neri, sarà riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 30 novembre 1965 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Roma.

Nella parte inferiore dello stesso riquadro, su fondo azzurro ed in caratteri neri, figurerà la ragione sociale « Società Acqua Sacra dei F.lli Cassola e C. ».

Nella parte superiore del riquadro laterale destro, su fondo bianco ed in caratteri neri, saranno riportati i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica praticata nel novembre 1965 dal professore Mario Talenti, dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma.

Nella parte inferiore dello stesso riquadro, su fondo azzurro ed in caratteri neri, si leggerà: via Passo del Furlo, 57 - telefono 897.090.

In basso, nel riquadro centrale, saranno riportati gli estremi di autorizzazione dei decreti.

Restano invariate diciture a figura, riportate sull'etichetta del precedente decreto.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano inoltre immutate le prescrizioni fatte con il decreto ACIS n. 516 del 9 febbraio 1948.

(10982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Cordusio fra dipendenti della Banca d'Italia », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1968, la società cooperativa edilizia « Cordusio fra dipendenti della Banca d'Italia », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 30 dicembre 1959, rep. 15890 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Mirabelli.

(10854)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Legnami e Derivati Dego », con sede in Dego

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Legnami e Derivati Dego », con sede in Dego (Savona), costituita per rogito Bordone in data 2 marzo 1946, rep. 14962, in sostituzione del sig. Stainer Emilio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10855)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo vinicolo ternano », con sede in Terni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 novembre 1968, il sig. Lando Genovesi è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo vinicolo ternano », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 17 settembre 1945, rep. 10425, in sostituzione del sig. Landucci Dino, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(10857)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968 la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 835.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10998)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968 la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10992)

Autorizzazione alla provincia di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968 la provincia di Nuoro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10999)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10993)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10994)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10995)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10996)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10997)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Cervara di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.775.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10959)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.696.688, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10960)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio di Rocca Barbena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11032)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 10.186.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11030)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.519.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11031)

Autorizzazione al comune di Castelbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 2.264.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11033)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Sala Consilina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 43.678.218, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11034)

Autorizzazione al comune di Ricigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Ricigliano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 13.410.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11035)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.110.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11037)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Magliano Vetere (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.649.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11036)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.016.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11038)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.862.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11039)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.986.501, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11040)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Percile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.446.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11041)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 117.430.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11042)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1968, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.483.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11043)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.334.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10962)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.722.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10961)

Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.334.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10963)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1968, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.172.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

Corso dei cambi del 25 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	623,30	623,75	623,95	623,10	623,50	623,55	623,95	624,25	623,25
$ Can.	579,50	578,50	580,75	581,50	579 —	579,50	581,10	581,50	579 —	581 —
Fr Sv.	145,30	145 —	145,20	145,14	145,05	145 —	145,075	145,14	145,35	145 —
Kr D.	83.05	83 —	83 —	83,02	82,90	83,98	82,92	83,02	83,05	83 —
Kr N.	87,41	87,25	87.40	87,37	87,30	87,41	87,315	87,37	87,30	87,15
Kr. Sv.	120,57	120,45	120,52	120,59	120,45	120,52	120,525	120,59	120,59	120,45
Fol.	172,77	172,58	172,90	172,80	171,80	172,33	172,69	172,80	173 —	172,55
Fr. B.	12,41	12,425	12,4350	12,44	12,40	12,44	12,425	12,44	12,42	11,43
Franco francese	125,70	125,60	125,45	125,90	125,60	125,70	125,75	125,90	125 —	125,70
Lst.	1487 —	1485,10	1486 —	1487,30	1485,25	1486 —	1486 —	1487,30	1485 —	1485,25
Dm. occ.	156,75	156,80	157,10	157,15	156,70	156,75	156,82	157,15	156,90	156,75
Scell. Austr.	24,13	24,10	24,11	24,1350	24,05	24,09	24,11	24,1350	24,13	24,13
Escudo Port.	21,77	21,75	21,785	21,80	21,60	21,77	21,76	21,80	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,75	8,75	8,75	8,95	8,80	8,75	8,95	8,95	8,75	8,73

Media dei titoli del 25 novembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,75
1 Dollaro canadese	581,30
1 Franco svizzero	145,107
1 Corona danese	82,97
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,557
1 Fiorino olandese	172,745
1 Franco belga	12,432
1 Franco francese	125,825
1 Lira sterlina	1486,65
1 Marco germanico	156,985
1 Scellino austriaco	24,122
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	8,95

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della terza sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Verona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12816, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi seicento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 158/P.2.1.1. in data 1° dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico capo Bragantini Bruno è nominato membro della terza sottocommissione esaminatrice del compartimento di Verona per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo tecnico principale Ottenio Decimo, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 11 ottobre 1968

Il direttore generale: FIENGA

(10881)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE

Concorsi per titoli ed esami a borse di studio presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1969

Vista la legge del 18 maggio 1967, n. 394 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1967), art. 2-*c*;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Il direttore della Scuola archeologica italiana di Atene bandisce i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la scuola stessa per l'anno 1969:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per l'architettura.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 720.000 e a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 480.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della scuola, presso la Direzione antichità e belle arti del M. P. I., piazza del Popolo n. 18, 00187 Roma, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'amministrazione della scuola nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica di esso, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una università o istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione, oltre ai titoli stampati, di più di un dattiloscritto; i manoscritti non saranno presi in considerazione.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta e quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

L'onere complessivo previsto per l'attribuzione delle predette borse di studio graverà sul bilancio della Scuola archeologica italiana di Atene.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Roma, addì 15 novembre 1968

Il direttore: LEVI

(10978)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della ragioneria, computisteria e tecnica commerciale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1968, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secon-

daria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Onida prof. Pietro, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio, Università di Roma, presidente;

Ferrero prof. Giovanni, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio, Università di Torino;

Cattaneo prof. Mario, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio, Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Mazzarol prof. Pietro, ispettore centrale di 1ª classe;

Tonelli dott. Aldo, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 371

(10868)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

Il decreto ministeriale 7 maggio 1968 concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968, è firmato dal Ministro Spagnolli e non dal Ministro De Luca.

(11074)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAVENNA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 628 del 18 marzo 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina dei titolari delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna n. 3329 del 7 settembre 1968, col quale viene designato il veterinario comunale;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei titolari delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1967, indetto con decreto nelle premesse citato, è composta come segue:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione.

Componenti:

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in anatomia patologica;

Pontone dott. Antonio, direttore di sezione;

Guerrini dott. Giuseppe, veterinario comunale.

Segretario:

Cristaldi dott. Francesco, consigliere di 3ª classe.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Ravenna e dei comuni interessati.

Ravenna, addì 11 novembre 1968

Il veterinario provinciale: ZANNI

(10928)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.